

DOMANDE E RISPOSTE

D – Si chiede un chiarimento circa il punto d) dell'art. 12 del bando di gara.

In particolare si richiede più specificamente se per "modifiche tipologiche ed estetiche" sono da intendersi anche modifiche (ad es. relative allo spostamento aperture, al posizionamento dei corpi scala, alla variazione del nr. Degli uffici previsti e modifiche alle superfici degli ambienti di lavoro) che possano comportare variazioni "sostanziali" al progetto architettonico tali da dover richiedere una "variante" al titolo abilitativo attualmente ottenuto presso l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno, pur mantenendo invariati gli indici urbanistici previsti dalle N.T.A di zona del P.R.G

R - Le proposte di modifiche "sostanziali" rispetto al progetto architettonico (quali spostamento aperture, posizionamento dei corpi scala, modifiche al numero, alla collocazione ed alla superficie dei singoli ambienti, ecc) sono consentite a condizione che non comportino il venir meno del rispetto delle norme urbanistiche e tecniche che interessano il sito e mantengano inalterato il rispetto degli indici ed i parametri urbanistici vigenti.

Le stesse saranno infatti valutate dapprima in termini di rispetto delle norme urbanistiche e di eventuali conseguenti implicazioni quindi in termini di miglioramento dell'"organizzazione" e della "fruibilità" dell'immobile.

L'impresa proponente deve in ogni caso supportare la propria proposta con ogni documentazione/relazione utile a valutarne al meglio ogni aspetto e sottoscrivere espressamente una dichiarazione con cui assuma a proprio carico ogni adempimento ed onere connesso con la eventuale esigenza di "variante" che ne derivi.

* * * * *

D – Si chiede se una costituenda ATI nella quale ambedue le imprese siano qualificate nella categoria prevalente OG1 per classifica II e quindi sprovviste della certificazione ISO sia correttamente configurata alla luce sia della vigente legislazione che delle pronunce dell'AVLP.

R - Le previsioni del bando in oggetto e del relativo disciplinare, seppure di natura "privata" sono state improntate al rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici ivi inclusi i criteri con cui valutare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi quali attestazione SOA e certificazione di qualità.

In materia di requisiti di qualificazione lo stesso si richiama più volte la disciplina del codice degli appalti e quella connessa alla qualificazione SOA.

Gli Enti appaltanti in tale direzione accolgono quindi, anche in fase interpretativa, determinazioni e pareri emanati dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel rispetto di quanto sopra, l'ipotesi prospettata di costituenda ATI composta da soggetti con attestazione SOA in classifica II - quindi non soggetta all'obbligatorietà della certificazione ISO - appare accoglibile in quanto si condivide la posizione della citata AVLP laddove più volte ribadisce (da ultimo parere n. 106 del 08/10/2009 espresso per un caso assolutamente riconducibile a quello prospettato) che la certificazione ISO sia da ritenere collegata all'importo dei lavori cui l'impresa si candida piuttosto che all'importo a base d'asta.

La condivisione di tale posizione mutua anche dalla volontà degli enti appaltanti di consentire la partecipazione, pur nel rispetto di tutte le previsioni e dei requisiti fissati dal bando, al maggior numero di soggetti anche al fine di poter valutare, stante la particolare natura dell'appalto, un più ampio numero di proposte progettuali.

Resta inteso che l'accoglimento del criterio di non obbligatorietà della certificazione ISO è condizionato al limite quantitativo dei lavori che ciascuna impresa si candida ad eseguire anche con riferimento alle percentuali di partecipazione all'ATI.

* * * * *

D – Si chiede se sia applicabile la norma di cui all'art. 3 comma 2 del DPR 34/200 in merito al c.d. "Incremento del quinto"

R – La norma citata è applicabile nell'integrale rispetto della vigente normativa sia con riferimento all'impresa singola che con riferimento alla sua applicazione in caso di ATI dove tale norma è applicabile solo "...con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara."

* * * * *

D – Si chiede perché ne bando non sia indicato il codice C.I.G per il versamento all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

R - Nel bando non è indicato il codice C.I.G. Per il versamento all'AVCP in quanto il bando è di natura privatistica essendo gli enti appaltanti soggetti privati. Il bando non è pertanto soggetto al versamento in parola.

* * * * *

D – Si chiede se la cauzione provvisoria debba essere intestata ad ambedue gli enti appaltanti o sia sufficiente soltanto ad uno.

R - La cauzione provvisoria può essere intestata ad ambedue gli enti appaltanti o, in alternativa ad uno solo degli stessi. All'aggiudicatario saranno tuttavia richieste tutte le coperture assicurative in capo ad ambedue gli enti. Occorre quindi usare attenzione allorquando in caso di aggiudicazione il soggetto assicuratore sia chiamato a rispettare l'impegno a rilasciare la polizza definitiva.